BASILE Fabio, *Commento all'art. 661*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. III, III ed., IPSOA, Milano, 2011, pagg. 6705-6709

661 Abuso della credulità popolare

- [1] Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro $1.032^{\,(1)}$.
 - (1) Importo elevato dall'art. 113, l. 24 novembre 1981, n. 689.

SOMMARIO: I. Considerazioni generali - II. Bene giuridico e struttura del reato - III. Condotta (abuso della credulità popolare; impostura) - IV. Altri elementi del fatto tipico - V. Elemento soggettivo - VI. Rapporti con altri illeciti - VII. Casistica.

I. Considerazioni generali

1

La contravvenzione, sorta storicamente per la repressione delle scienze occulte, delle pratiche superstiziose e ciarlatanesche [MANZINI, T X, 209], in forza della sua ampia formulazione testuale, è applicabile anche a forme moderne di abuso della credulità popolare, che potrebbero manifestarsi in settori - come la politica [C 3.4.1952, Bononi, GP 1952, II, 1085, almeno in teoria; JANNITI PIROMALLO (1) 174], le trasmissioni televisive [P Clusone 6.6.1985, Lamberto, FI 1987, II, 111], la contrattazione di massa [P Padova 19.1.1977, ignoti, FI 1977, II, 146], gli annunci pubblicitari - ove viene coinvolto, con strumenti di facile presa, un numero indeterminato di persone e ove la linea di demarcazione tra realtà e simulazione può risultare labile e comunque difficilmente verificabile da parte delle persone del pubblico, che, considerate uti singuli, quasi mai dispongono di idonei strumenti per vagliare criticamente i messaggi loro proposti. Va, d'altra parte, rilevato che lo stesso legislatore più recente, preso atto della crescente rilevanza empirico-sociale di queste forme moderne di abuso della credulità popolare, ha predisposto alcuni strumenti difensivi - di natura amministrativistica, come il controllo da parte di una Authority (cfr., ad es., le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore delle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive, ai sensi degli artt. 20-27 d.lg. n. 206/2005 - c.d. codice del consumo), ovvero civilistica, come le azioni inibitorie attivabili

anche da associazioni ed enti esponenziali (cfr. art. 1469 *sexies* c.c. e art. 139 d.lg. n. 206/2005) - che potrebbero consentire una tutela anche più efficace di quella offerta dalla contravvenzione in parola.

II. Bene giuridico e struttura del reato

2

Il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione in commento è l'**ordine pubblico**, riguardato nello specifico profilo della **tranquillità pubblica** [MANZINI, *TX*, 214; C 26.2.1964, Faro, *GP* 1964, II, 774].

3

La norma configura un **reato d'evento a forma vincolata**. L'evento - costituito dal possibile turbamento dell'ordine pubblico (cfr. *infra*, 10) - è un evento *di pericolo* [C 3.4.1952, Bononi, *GP* 1952, II, 1085; cfr. anche P Clusone 6.6.1985, Lamberto, *FI* 1987, II, 111] *concreto* [sulla necessità di una sua verifica caso per caso cfr. MANZINI, *T* X, 224]. La forma è *vincolata*, atteso che l'evento può derivare esclusivamente da un (tentativo di) abuso della credulità popolare (cfr. *infra*, 4 ss.).

III. Condotta (abuso della credulità popolare; impostura)

4

Cerca di abusare della credulità popolare, cioè di trarne vantaggio [ANTOLISEI, PtS, II, 280; DE VERO, sub art. 660 (6) 76], colui che, nell'esercizio, anche occasionale, di un'attività (che ben può essere di per sé lecita o comunque socialmente tollerata), si comporta in modo scorretto, violando o ignorando consapevolmente le regole che la disciplinano, al fine di aggirare o inibire le normali istanze critiche del pubblico cui si rivolge. Il termine "abuso" è, infatti, concetto normativo di fattispecie [segnatamente, concetto normativo extragiuridico di natura tecnica: per tale terminologia, cfr. MARINUCCI-DOLCINI 141]; pertanto, per verificare l'effettiva sussistenza dell'abuso, è necessario fare riferimento alle regole che governano l'esercizio dell'attività svolta nel caso di specie, accertando una deviazione dalle stesse. L'idoneità ad abusare della credulità popolare, invero, non è tanto una caratteristica intrinseca al tipo di attività, quanto al modo in cui viene esercitata [cfr. Manzini, TX, 218]: così, ad es., un esorcismo, se eseguito nei casi e nei modi ammessi dalla religione cattolica e da persone da essa autorizzate - se eseguito, cioè, "correttamente", con il rispetto delle regole di settore - non costituirà certo un abuso della credulità [MANZINI, T X, 219]. Anche la Cassazione ha, del resto, affermato che attività come quelle di astrologo, grafologo, chirocartomante, veggente, occultista, non possono essere ritenute di per sé ingannatorie e fasulle, ma va loro riconosciuta dignità

di "vere discipline" [C 19.5.1986, B., *Btr* 1987, 1664, con riferimento ai profili fiscali di tali attività]: ed ogni disciplina ha le sue regole che, se rispettate, impediscono il configurarsi di un abuso. Si noti, d'altro canto, che in quelle ipotesi in cui l'attività esercitata non risulta governata da consolidate regole tecniche, o la loro individuazione si rivela praticamente impossibile in sede processuale, la norma in esame finisce per palesare un *deficit* di *precisione*, in quanto il giudice in tali casi non dispone di parametri certi e definiti per verificare la sussistenza dell'abuso.

5

Per **credulità popolare** si intende la corrività delle persone a prestar fede in modo acritico, che può derivare da deficienza culturale, da scarsezza di intelligenza, da inclinazione superstiziosa [per tutti, in dottrina, VIGNA-BELLAGAMBA 280; C 18.5.1953, Rossi, *AP* 1953, II, 672; C 3.4.1952, Bononi, *GP* 1952, II, 1085]. L'aggettivo *popolare* rinvia non tanto agli strati incolti della popolazione [così, invece, DE VERO, *sub* art. 660 (6) 79; ROSSO, *sub* art. 660 (12) 144], quanto al fatto che soggetto passivo può essere solo un numero indeterminato di persone, e non già i singoli individui [C 1.4.1966, Voccio, CED 103088, *GP* 1967, II, 1222; C 7.6.1937, Nieddu, *GP* 1938, II, 101; SABATINI Contr. 258].

6

Con la formula "cerca di abusare" si dà rilievo autonomo ad un **tentativo di abuso** [SABATINI Contr. 263; MANZINI, *T* X, 215; conf. DE VERO, *sub* art. 660 (6) 76], sicché risulta sufficiente il compimento di atti esecutivi, idonei ad abusare della credulità popolare.

7

L'impostura è il comportamento o il mezzo materiale [MANZINI, T X, 215] che può assumere le modalità concrete più disparate: la norma parla, infatti, di "qualsiasi" impostura - attraverso il quale si cerca di spacciare o imporre come vero o come corretto ciò che è, invece, il risultato della consapevole violazione o ignoranza delle regole dell'attività esercitata. L'impostura è, dunque, una rappresentazione ingannevole [DE VERO, sub art. 660 (6) 85] che dissimula l'abuso; essa può assumere i medesimi tratti degli artifizi e dei raggiri della truffa [C 1.4.1966, Voccio, CED 103088, GP 1967, II, 1222; C 18.5.1953, Rossi, AP 1953, II, 672; MANZINI, T X, 216; SABATINI Contr. 259; cfr. infra, 12].

IV. Altri elementi del fatto tipico

8

Il fatto deve essere commesso pubblicamente, vale a dire nei luoghi o con le

modalità descritte all'art. 266 co. 4, il quale fornisce la nozione di pubblicità "agli effetti della legge penale", valida, quindi, anche al di fuori dell'articolo in cui compare [così, G. GRASSO, in *CB*, art. 266, XI; per un caso di abuso commesso col mezzo della televisione, cfr. P Clusone 6.6.1985, Lamberto, *FI* 1987, II, 111].

9

Secondo un primo orientamento, il requisito di pubblicità sarebbe *condizione obiettiva di punibilità* [MANZINI, *T* X, 224; SPINELLI (4) 32]. Poiché, tuttavia, tale requisito si pone sullo stesso piano dell'offesa all'ordine pubblico (cfr. *supra*, 2), risulta preferibile considerarlo **elemento costitutivo** del fatto [JANNITI PIROMALLO (1) 174; conf. SABATINI Contr. 261].

10

Anche la formula "se dal fatto può derivare un **turbamento per l'ordine pubblico**" - premesso che il turbamento può consistere sia in pubblica apprensione, sia in pubblici disordini, quali tumulti e violenze collettive [per tutti, ROSSO, *sub* art. 660 (12) 145] - indica l'**evento** del reato [cfr. Janniti Piromallo (1) 174; ROSSO, *sub* art. 660 (12) 145; SABATINI Contr. 262] e non una *condizione obiettiva di punibilità* [così, invece, ANGIONI, *Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, RIDPP* 1989, 1479; MANZINI, *T* X, 224; SPINELLI (4) 32]: esso, infatti, partecipa al disvalore centrale del fatto (l'offesa all'ordine pubblico) e si trova avvinto alla condotta dell'agente dal nesso tipico di causalità.

V. Elemento soggettivo

11

Tradizionalmente, l'art. 661 viene indicato come ipotesi paradigmatica di contravvenzione che, in deroga alla regola generale di cui all'art. 42 co. 4, può essere punita **soltanto** se commessa **con dolo** [ANTOLISEI, PtS, II, 280; PAGLIARO, PtG, 319; MANTOVANI, PtG, 357]. Tale affermazione, tuttavia, può essere condivisa solo se riferita alla condotta, la quale, attesa la pregnanza lessicale con cui essa è descritta ("cerca con qualsiasi impostura di abusare": cfr. supra, 4 ss.), non può che essere sorretta da dolo [cfr. De Vero, sub art. 660 (6) 85; P Clusone 6.6.1985, Lamberto, FI 1987, II, 111]. Rispetto agli altri elementi del fatto tipico (la pubblicità e il possibile turbamento dell'ordine pubblico: cfr. supra, 8-10), dovrebbe, invece, riprendere vigore la regola generale di cui all'art. 42 co. 4; pertanto, rispetto ad essi, potrebbero venire in rilievo sia il dolo sia la colpa. L'art. 661, dunque, può in concreto manifestarsi, oltre che come reato solo doloso, anche come combinazione di dolo (rispetto alla condotta) e di colpa (rispetto all'evento o al requisito della pubblicità) [sul punto, con riferimento anche alle c.d. "effettive" combinazioni

di dolo e colpa, presenti nella legislazione tedesca, cfr. BASILE, *La colpa in attività illecita*, 2005, 354 → v. anche Demuro, Dolo, II].

12

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo **non è richiesto uno specifico scopo di lucro**, come risulta esplicitamente dalla locuzione "anche gratuitamente".

VI. Rapporti con altri illeciti

13

L'impostura (cfr. *supra*, 7) è elemento costitutivo della contravvenzione in parola quando è usata nei confronti di un numero indeterminato di persone, mentre è elemento costitutivo della **truffa**, quando è impiegata verso una persona determinata per indurla in errore e conseguire, con l'artificio in essa insito, un ingiusto profitto con altrui danno [C 1.4.1966, Voccio, CED 103088, *GP* 1967, II, 1222; C 26.2.1964, Faro, *GP* 1964, II, 774; C 18.5.1953, Rossi, *AP* 1953, II, 672; C 7.6.1937, Nieddu, *GP* 1938, II, 101; JANNITI PIROMALLO (1) 174; ROSSO, *sub* art. 660 (12) 145]. Se l'impostura è rivolta sia verso il pubblico, sia verso una persona determinata, si può avere concorso formale dei due reati [ANTOLISEI, PtS, II, 280; SABATINI Contr. 263; MANZINI, *T* X, 227]. A differenza di quanto avviene nel reato di truffa, nella contravvenzione in parola non assume alcun rilievo l'elemento del profitto patrimoniale, come segnala la presenza, nel testo della norma, dell'avverbio "gratuitamente" (cfr. *supra*, 12).

14

Come ripetutamente chiarito dalla Cassazione in relazione all'ipotesi di **vendita di prodotti o servizi esoterici**, integra il reato di truffa aggravata - e non il reato di abuso della credulità popolare il cui elemento costitutivo e differenziato si individua nel turbamento dell'ordine pubblico e nell'azione rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone - il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago o guaritore, ingeneri nelle persone offese il pericolo immaginario di gravi malattie e le induca in errore, procurandosi un ingiusto profitto con loro danno, facendo credere di poterle guarire o di poterle preservare con esorcismi o pratiche magiche o con la somministrazione e prescrizione di sostanze asseritamene terapeutiche [C 18.1.2006, Locaputo, CED 233361, *D&G* 2006/8, 47, con nota di BOVIO e GRASSO; in senso conforme C 18.11.2008, n. 43129, *Leggi d'Italia*; C 25.2.2009, n. 8621, *Leggi d'Italia*].

15

La formula "abuso della credulità (popolare)" è stata di recente impiegata dal

legislatore in diversi testi di legge per configurare una serie di illeciti amministrativi in materia di servizi di diffusione radiotelevisiva (cfr., ad esempio, artt. 29 e 31 d.lg. n. 206/2005 - c.d. codice del consumo; art. 31 co. 3 l. n. 2/2009). I rapporti di tali illeciti con la contravvenzione in parola andranno regolati in base al principio di specialità di cui all'art. 9 l. 24 novembre 1981, n. 689. A tale principio occorre rifarsi anche per regolare i rapporti tra l'art. 661 e l'art. 121 t.u.l.p.s. che, in combinato disposto con l'art. 17 *bis* t.u.l.p.s., sanziona in via amministrativa chi esercita il **mestiere di ciarlatano**, la cui definizione è fornita dall'art. 231 r.d. n. 635/1940 (regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s.).

VII. Casistica

16

P Clusone 6.6.1985, Lamberto, FI 1987, II, 111: risponde del reato in parola un pranoterapista che, con esercizio abusivo di attività medico-sanitarie, durante un programma televisivo ("L'altra medicina"), ai telespettatori che a lui si rivolgono telefonicamente, dà consigli, suggerisce terapie e, mediante l'imposizione delle mani, emana il suo fluido.

BIBLIOGRAFIA: (1) JANNITI PIROMALLO, Abuso della credulità popolare, EdD, I, 1958, 174; (2) NUNZIATA, Competizioni a quiz radiotelevisive truccate ed ipotesi di reato configurabili, RP 1995, 1413; (3) PACIFICI, Elementi differenziali tra il reato di abuso della credulità popolare e quello della truffa, RIDP 1953, 637; (4) SPINELLI, Abuso della credulità popolare, EF, I, 1958, 31. **Cfr. anche bibl.** sub art. 660.